Conto corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE
DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Anno 73° — **Roma - Mercoledì, 22 giugno 1932 - Anno X** — **Numero 143**

TELEFONI-CENTRALINO: **50-107 — 50-033 — 53-914**

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

TELEFONI-CENTRALINO: **50-107 — 50-033 — 53-914**

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1932

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 143 DEL 22 GIUGNO 1932-X:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi, n. 40: **Società anonima della ferrovia di Chieti:** Elenco delle obbligazioni sorteggiate il 31 maggio 1932. — **Società anonima Calzaturificio « Polli », in Milano:** Elenco delle obbligazioni sorteggiate nella 7ª estrazione del 6 giugno 1932. — **Società nazionale di navigazione (in liquidazione), in Genova:** Elenco delle obbligazioni sorteggiate il 31 maggio 1932. — **Consorzio di bonifica delle Valli grandi veronesi ed ostigliesi, in Legnago:** Elenco delle obbligazioni sorteggiate il 3 giugno 1932. — **Società delle guidovie centrali venete, in Padova:** Elenco delle obbligazioni sorteggiate nella 85ª estrazione del 7 giugno 1932. — **Municipio di Ferrara:** Elenco delle obbligazioni dei prestiti di L. 3.000.000 e L. 1.000.000 sorteggiate il 6 giugno 1932. — **Società anonima della strada ferrata di Biella, in Torino:** Elenco delle azioni sorteggiate il 4 giugno 1932. — **Comune di Oggiona S. Stefano:** Elenco delle obbligazioni sorteggiate nella 3ª estrazione dell'8 maggio 1932.

LEGGI E DECRETI

LEGGE 23 maggio 1932, n. 650.
Conversione in legge del R. decreto-legge 3 marzo 1932, n. 246, portante provvedimenti riguardanti il servizio delle radiodiffusioni.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il R. decreto-legge 3 marzo 1932, n. 246, portante provvedimenti riguardanti il servizio delle radiodiffusioni.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 23 maggio 1932 - Anno X

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — CIANO — DE BONO — MOSCONI — BOTTAI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

LEGGE 26 maggio 1932, n. 651.
Conversione in legge del R. decreto-legge 17 marzo 1932, n. 306, recante provvedimenti per l'istruttoria delle domande di mutuo presentate al soppresso Istituto Vittorio Emanuele III per i danneggiati dai terremoti di Reggio Calabria.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il R. decreto-legge 17 marzo 1932, n. 306, recante provvedimenti per l'istruttoria delle domande di mutuo presentate al soppresso Istituto Vittorio Emanuele III per i danneggiati dai terremoti di Reggio Calabria.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 26 maggio 1932 - Anno X

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

LEGGE 26 maggio 1932, n. 652.

Conversione in legge del R. decreto-legge 17 marzo 1932, n. 318, concernente provvedimenti a favore degli impiegati dell'ex Stato libero e del comune di Fiume dimessi per motivi d'indole politica dopo il periodo di governo zanelliano.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il R. decreto-legge 17 marzo 1932, n. 318, concernente provvedimenti a favore degli impiegati dell'ex Stato libero e del comune di Fiume dimessi per motivi di indole politica dopo il periodo di governo zanelliano.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 26 maggio 1932 - Anno X

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

LEGGE 26 maggio 1932, n. 653.

Conversione in legge del R. decreto-legge 21 dicembre 1931, n. 1748, concernente la proroga delle disposizioni contenute nel R. decreto-legge 30 settembre 1929, n. 1718, circa la esecuzione di provviste ed opere per i servizi della Regia aeronautica.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il R. decreto-legge 21 dicembre 1931, n. 1748, concernente proroga delle disposizioni contenute nel R. decreto-legge 30 settembre 1929, n. 1718, recante modificazioni alla legge sulla contabilità generale dello Stato nei riguardi della esecuzione di opere e di servizi interessanti la Regia aeronautica.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 26 maggio 1932 - Anno X

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — MOSCONI — BALBO — ROCCO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

LEGGE 26 maggio 1932, n. 654.

Deposito obbligatorio degli stampati e delle pubblicazioni.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Ogni stampatore ha l'obbligo di consegnare alla Procura del Re presso il Tribunale nella cui circoscrizione ha sede l'officina grafica, tre esemplari perfetti di qualsivoglia suo stampato o pubblicazione. Tali esemplari sono destinati, secondo le disposizioni della presente legge, ad assicurare, nel superiore interesse degli studi, la conservazione, presso determinati Istituti bibliografici, di quanto si pubblica nel Regno.

La consegna dei suddetti esemplari deve essere fatta prima che stampati o pubblicazioni siano posti in commercio o rimessi al committente.

Agli effetti del comma primo del presente articolo s'intende per stampatore chiunque, persona od ente, per mezzo della tipografia, litografia, fotografia, incisione o con altri procedimenti, riproduca uno scritto o una figura a scopo di diffusione o di semplice distribuzione.

Art. 2.

L'obbligo della consegna, anzichè allo stampatore, spetta all'editore quando si tratti di pubblicazioni cui abbiano comunque concorso officine diverse, o che, edite nel Regno, siano state, in tutto o in parte, stampate all'estero.

L'editore consegna i tre esemplari d'obbligo alla Procura del Re presso il Tribunale nella cui circoscrizione ha il proprio domicilio legale.

Art. 3.

Sono oggetto dell'obbligo della consegna, in qualsiasi edizione o ristampa:

1° i libri (volumi, opuscoli), i giornali, i periodici, le riviste, le pubblicazioni a fascicoli, gli estratti da qualsiasi pubblicazione;
2° le pubblicazioni di musica;
3° le carte geografiche, topografiche e simili;
4° le incisioni di ogni genere;
5° le fotografie e riproduzioni grafiche;
6° i fogli volanti, gli avvisi, i manifesti e simili e, in genere, qualunque altro prodotto delle industrie grafiche.

Sono esclusi da tale obbligo i biglietti da visita, la carta da lettere e le buste intestate, le etichette, le fascette, le carte da involgere, i registri e moduli di ufficio e di commercio, le carte da parati, i fogli volanti di ordinaria e spicciola pubblicità del commercio e dell'industria, le fotografie di uso strettamente privato, le partecipazioni di nascita, di matrimonio e di morte, ed altri stampati analoghi.

Art. 4.

Ogni stampato o pubblicazione, oggetto dell'obbligo della consegna, deve recare l'indicazione del nome e del domicilio legale dello stampatore, o dell'editore nei casi previsti al comma primo dell'articolo 2, e quella dell'anno di pubblicazione.

Art. 5.

Quando di una stessa edizione vengano eseguite contemporaneamente più tirature su diversi tipi di carta o in formati diversi, l'obbligo della consegna riguarda gli esemplari di maggior pregio, restando solo esclusi quelli speciali di gran lusso, tirati eccezionalmente in ristrettissimo numero di copie e non destinati al commercio.

Quando la pubblicazione venga edita soltanto in esemplari rilegati, debbono consegnarsi esemplari anche essi rilegati.

Art. 6.

L'obbligo della consegna si considera come non adempiuto quando siano state consegnate copie non complete, o non corrispondenti al tipo più perfetto dell'opera, o non conformi alle prescrizioni dell'articolo 5.

Art. 7.

Spetta al procuratore del Re di vigilare sulla rigorosa osservanza delle disposizioni relative al deposito obbligatorio degli stampati e delle pubblicazioni. Egli è assistito in questa funzione dal capo della Biblioteca pubblica cui è assegnata la terza copia.

Presso le Procure del Re che hanno sede in città diverse da quella in cui trovasi la Biblioteca anzidetta, il capo della Biblioteca stessa può essere sostituito da persona idonea, designata dal Ministero dell'educazione nazionale.

Art. 8.

Ciascuno stampatore e ciascun editore è obbligato ad iscriversi presso la rispettiva Procura del Re e a comunicarle gli eventuali cambiamenti di domicilio e di ditta.

Art. 9.

Ogni stampatore è obbligato a tenere un registro rilegato, con pagine numerate a stampa, nel quale deve iscrivere, cronologicamente e con numero progressivo in unica serie, gli stampati che escono, anche incompleti, dalla sua officina, esclusi i giornali.

Uguale registro deve tenere ciascun editore per tutte le opere di sua edizione.

Tale registro dev'essere presentato o inviato alla Procura del Re ogni qualvolta questa lo richieda.

Il registro deve essere sempre tenuto a disposizione dei funzionari che il Ministero dell'educazione nazionale incarica della vigilanza sul regolare andamento del servizio relativo al deposito obbligatorio degli stampati e delle pubblicazioni.

Art. 10.

La consegna delle pubblicazioni da parte dello stampatore o dell'editore, con qualsiasi mezzo eseguita, deve essere fatta, salvo quanto dispone l'articolo 11, in tre pacchi uguali, chiusi con sigillo o piombo e contenenti ciascuno, insieme con l'esemplare delle pubblicazioni che si consegnano, un elenco di esse.

Ogni pacco deve recare all'esterno, oltre l'indirizzo della Procura del Re, la dicitura « Esemplari d'obbligo », il nome dello stampatore od editore e l'indicazione dei numeri con i quali le pubblicazioni sono state iscritte nel registro di cui all'articolo 9.

Altri due elenchi delle pubblicazioni devono essere rimessi a parte alla Procura del Re.

Art. 11.

I pacchi contenenti esemplari d'obbligo, spediti dagli stampatori od editori alla Procura del Re per mezzo della posta, godono del trattamento previsto dal Regio decreto 27 settembre 1923, n. 2187, e successive modificazioni, purchè rechino all'esterno, oltre le indicazioni richieste dal comma secondo del precedente articolo, a dicitura « Tariffa ridotta », seguita dalla citazione della presente legge.

Quando gli invii da farsi alla Procura del Re in ottemperanza alla presente legge concernano esclusivamente opuscoli, periodici, riviste, pubblicazioni a fascicoli, estratti da qualsiasi pubblicazione, fogli volanti, avvisi, manifesti e simili, è in facoltà dello stampatore od editore di eseguire gli invii stessi mediante pieghi raccomandati. Anche per tali pieghi devono essere osservate le prescrizioni dell'articolo 10, salvo per quanto concerne la chiusura con sigillo o piombo. I pieghi stessi, quando portino esternamente le indicazioni di cui al comma precedente, fruiscono del trattamento previsto dal Regio decreto 27 settembre 1923, n. 2187, e successive modificazioni.

Per i giornali, l'invio degli esemplari d'obbligo alla Procura del Re può essere fatto in conto corrente, con la sola dicitura sulla fascetta « Esemplari d'obbligo ».

Art. 12.

Il procuratore del Re, assistito dal bibliotecario o dalla persona designata a norma del comma 2° dell'articolo 7, controlla il contenuto dei pacchi o dei pieghi e, se non riscontra irregolarità, restituisce firmato, a titolo di ricevuta, uno degli elenchi di cui al comma ultimo dell'articolo 10.

Successivamente, ove nulla osti per quanto riguarda il contenuto delle pubblicazioni, spedisce i tre pacchi o pieghi, uno alla Biblioteca del Ministero della giustizia e degli affari di culto, un altro alla Biblioteca nazionale centrale di Firenze, il terzo ad una Biblioteca pubblica del capoluogo della provincia, o di altra città della provincia stessa, da determinarsi con decreto Reale su proposta del Ministro per l'educazione nazionale.

Spedisce inoltre alla Biblioteca nazionale centrale « Vittorio Emanuele II » di Roma l'altro degli elenchi previsti al comma ultimo dell'articolo 10.

Art. 13.

Delle pubblicazioni ricevute a norma del precedente articolo, il Ministero della giustizia trattiene quelle, relative alle discipline giuridiche, ritenute necessarie per la sua Biblioteca e trasmette prontamente le altre alla Biblioteca « Vittorio Emanuele II » di Roma.

Una Commissione composta di cinque membri, dei quali tre designati dal Ministro per la giustizia e due da quello per l'educazione nazionale, si riunisce periodicamente presso il Ministero della giustizia, prende in esame e controlla gli elenchi delle pubblicazioni pervenute e di quelle trattenute dallo stesso Ministero o inviate alla Biblioteca « Vittorio Emanuele II », e presenta le sue osservazioni e proposte.

Sulle osservazioni e proposte della Commissione decide il Ministro per la giustizia.

Art. 14.

La mancata consegna degli esemplari d'obbligo o la consegna incompleta o imperfetta e ogni altra violazione delle norme della presente legge è punita con l'ammenda da lire cento a lire cinquemila, fermo rimanendo l'obbligo dello stampatore o dell'editore di adempiere a quanto è loro pre-

scritto dalla presente legge. In caso di recidiva può essere aggiunta la sospensione dall'esercizio dell'industria o del commercio per un tempo non superiore ad un mese.

In caso di mancata consegna o di consegna incompleta o imperfetta, il procuratore del Re può in ogni tempo disporre la confisca degli esemplari prescritti. Ove non sia più possibile venire in possesso dei detti esemplari, il trasgressore è tenuto altresì a corrispondere all'Amministrazione dello Stato, a titolo di risarcimento di danni, una somma pari al valore degli esemplari d'obbligo.

Art. 15.

Fermi gli obblighi di cui agli articoli 1 e 2 della presente legge, i Ministeri, gli Uffici e Istituti da essi dipendenti e tutti gli altri Istituti od Enti che godano di assegni sul bilancio dello Stato, o che comunque sieno Enti di diritto pubblico, devono inviare alle biblioteche del Senato del Regno e della Camera dei deputati una copia di tutte le loro pubblicazioni, comprese le cartografiche e le fototipiche, degli estratti di esse e di ogni ristampa.

Tale obbligo permane a carico degli Uffici e Istituti sopra indicati, anche quando le loro pubblicazioni sieno, sotto qualsiasi forma, affidate a stampatori o editori privati.

Art. 16.

Le disposizioni della legge 7 luglio 1910, n. 432, sono abrogate.

Rimane in vigore ogni altra disposizione concernente l'esercizio dell'arte tipografica e delle arti affini, la consegna di esemplari per fini diversi da quelli della presente legge, ed in genere le pubblicazioni periodiche e non periodiche.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 26 maggio 1932 - Anno X

VITTORIO EMANUELE.

Mussolini — Giuliano — Rocco — Mosconi — Ciano.

Visto, *il Guardasigilli*: Rocco.

LEGGE 30 maggio 1932, n. 655.

Modifica alla legge istitutiva dell'Istituto « Vittorio Emanuele III » per il bonificamento della Sicilia.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

L'art. 3 del decreto-legge 19 novembre 1925, n. 2110, è modificato nel modo seguente:

« Uno statuto, proposto dal Ministro per l'agricoltura e le foreste (Sottosegretariato per la bonifica integrale) ed approvato con decreto Reale di concerto col Ministro per le finanze, determinerà i fini concreti dell'attività dell'Ente e le relative sue facoltà, le norme per l'aumento del capitale, per la formazione del bilancio, per le assegnazioni degli utili, per la nomina del Consiglio di amministrazione e dei revisori e quant'altro occorre per il funzionamento dell'Istituto.

« Del Consiglio di amministrazione faranno parte di diritto tre rappresentanti del Banco di Sicilia, l'ispettore agrario regionale in rappresentanza del Sottosegretariato per la bonifica integrale, il provveditore alle Opere pubbliche della Sicilia, un rappresentante della Confederazione nazionale fascista degli agricoltori, un rappresentante della Confederazione nazionale dei Sindacati fascisti dell'agricoltura e un rappresentante dell'Associazione nazionale fra i consorzi di bonifica e di irrigazione ».

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 30 maggio 1932 - Anno X

VITTORIO EMANUELE.

Mussolini — Acerbo — Mosconi.

Visto, *il Guardasigilli*: Rocco.

LEGGE 6 giugno 1932, n. 656.

Ordinamento delle Casse rurali ed agrarie.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Capo I.

Costituzione delle Casse rurali ed agrarie.

Art. 1.

Sono soggette alle norme della presente legge le Società cooperative in nome collettivo aventi per principale oggetto l'esercizio del credito agrario.

Nessuna Società avente per oggetto principale l'esercizio del credito agrario potrà assumere o conservare la denominazione di Cassa rurale o di Cassa agraria se non sia costituita nella forma di Società cooperativa in nome collettivo.

Art. 2.

Potranno far parte in qualità di soci delle Casse rurali e delle Casse agrarie di nuova costituzione soltanto gli agricoltori, inquadrati nelle organizzazioni sindacali agricole dei datori di lavoro e dei lavoratori, e dei tecnici agricoli, nonchè gli artigiani inquadrati nella Federazione fascista autonoma delle comunità artigiane d'Italia.

Potranno partecipare alle Casse anche soci non inquadrati nelle categorie sopra menzionate, purchè in numero non superiore ad un quinto dei soci anzidetti.

Non si potrà procedere alla costituzione di una nuova Cassa rurale o di una Cassa agraria se i soci non raggiungono almeno il numero di quaranta. Ove, in prosieguo di tempo, tale numero venga a diminuire, esso dovrà essere reintegrato nel termine di un anno; in caso contrario la Società dovrà porsi in liquidazione.

Art. 3.

I soci sono tenuti alla sottoscrizione di almeno una quota di partecipazione al capitale sociale quale sarà stabilita dallo statuto. Essa non potrà in ogni caso essere inferiore a L. 50.

Ogni socio dovrà versare al momento della sua iscrizione almeno L. 50 del capitale sottoscritto.

Il socio che entra nella Società già costituita, oltre all'importo della quota predetta, dovrà procedere ad un ulteriore versamento in relazione alla riserva esistente colle modalità, nella misura e nei termini fissati dagli organi della Società competenti a norma dello statuto sociale.

La Società non può acquistare le quote dei soci, non può compensarle con le loro obbligazioni, nè fare anticipazioni su di esse.

Art. 4.

L'ammissione di nuovi soci si effettua con la sottoscrizione di essi apposta nel libro dei soci, personalmente o mediante mandatario speciale.

Le sottoscrizioni devono essere autenticate da uno degli amministratori.

Il socio che dichiara di non saper scrivere o non possa firmare per impedimento fisico, potrà apporre il croce-segno alla presenza di due soci che lo controfirmeranno. La loro firma sarà autenticata dal presidente del Consiglio di amministrazione o da chi lo sostituisce.

La cessazione per qualunque causa della qualità di socio della Società deve essere annotata nel libro dei soci sotto la personale responsabilità degli amministratori. Avrà gli stessi effetti di tale annotazione la notificazione del recesso fatta dal socio alla Società per atto di ufficiale giudiziario.

La sottoscrizione apposta negli elenchi, che gli amministratori debbono trasmettere alla cancelleria del tribunale a norma dell'art. 9, produce gli stessi effetti di cui nei precedenti commi.

Art. 5.

Il capitale delle Casse rurali e delle Casse agrarie, che saranno istituite dopo l'entrata in vigore della presente legge, dovrà essere costituito in denaro e per somma non inferiore alle L. 30.000.

Art. 6.

Gli schemi degli atti costitutivi, degli statuti e delle successive modificazioni degli statuti stessi, delle Casse agrarie e delle Casse rurali dovranno essere preventivamente comunicati al Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Non si potrà procedere alla costituzione della Società o alle modificazioni successive degli statuti ove non siano introdotte negli atti predetti le variazioni eventualmente richieste dal Ministero.

L'originale o la copia autentica della comunicazione del Ministero dovrà essere esibita alle competenti autorità perchè possano essere eseguite le pubblicazioni previste dal Codice di commercio per la costituzione delle Società in nome collettivo o per la omologazione degli statuti.

Le pubblicazioni si fanno sempre senza spese.

Le Casse rurali e le Casse agrarie dovranno essere costituite mediante atto pubblico.

Art. 7.

Gli statuti delle Casse rurali e delle Casse agrarie, oltre quanto è richiesto dal Codice di commercio per la Società in nome collettivo, devono contenere le norme riguardanti i depositi, i rimborsi, le forme, la natura dei libretti, il modo di impiego dei capitali e la destinazione degli utili netti annuali.

CAPO II.

Amministrazione della Società.

Art. 8.

Gli amministratori sono scelti tra i soci e possono dall'assemblea essere esonerati dal prestare cauzione. Tuttavia, se irregolarmente un non socio viene nominato amministratore, egli assume tutti gli obblighi dei soci e soggiace a tutte le sanzioni stabilite tanto per gli altri amministratori che per i soci.

Essi devono astenersi dal votare in ogni deliberazione riguardante operazioni nelle quali siano personalmente interessati o siano interessati loro parenti o gli affini fino al secondo grado.

Tali operazioni, come pure quelle nelle quali siano personalmente interessati gli impiegati, devono essere votate per scrutinio segreto, alla unanimità dei consiglieri presenti e col benestare dei sindaci.

Art. 9.

Gli amministratori devono alla fine di ogni bimestre presentare alla cancelleria del tribunale nella cui giurisdizione è stabilita la sede della Società ed al Ministero dell'agricoltura e delle foreste, insieme agli altri documenti indicati nell'art. 19, due elenchi dei soci entrati ed usciti durante il bimestre, indicando il loro nome, cognome e domicilio.

I nuovi soci dovranno apporre la loro firma in tali elenchi. Alla firma potrà sostituirsi la sottoscrizione di un mandatario speciale od il croce-segno nei casi e con le modalità indicati nell'art. 4.

Uno di tali elenchi, vistato dal cancelliere, dovrà essere restituito alla Società e da essa conservato e tenuto a disposizione dei soci.

Alla fine di ogni anno finanziario gli amministratori dovranno, insieme agli altri documenti prescritti, trasmettere alla cancelleria dello stesso tribunale ed al Ministero dell'agricoltura e delle foreste l'elenco completo di tutti i soci rimasti, nonchè quello degli amministratori e dei sindaci in carica.

Gli elenchi saranno sottoscritti dal presidente del Consiglio di amministrazione o da chi per lui e da uno dei sindaci, e conservati dal cancelliere. Chiunque ha la facoltà di prendere visione di tali elenchi.

Art. 10.

Presso ogni Cassa rurale o agraria è costituito un collegio sindacale composto di tre membri effettivi e due supplenti.

I sindaci durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Essi possono operare anche individualmente e, quando devono deliberare, deliberano a maggioranza. Essi devono registrare in apposito libro i loro accertamenti collettivi e individuali.

I sindaci hanno diritto di assistere alle adunanze del Consiglio di amministrazione e delle assemblee, e devono essere invitati. Essi possono fare inserire nell'ordine del giorno dell'assemblea e del Consiglio di amministrazione le loro proposte.

Nel caso previsto nell'art. 16 le funzioni dei sindaci nominati dall'Istituto speciale di credito agrario non danno luogo a spese o rimborsi a carico delle Società, se non nella misura in cui siano eventualmente corrisposti agli altri sindaci.

CAPO III.

Operazioni della Società.

Art. 11.

Le Casse rurali e le Casse agrarie sono autorizzate a compiere operazioni di credito agrario di esercizio anche come enti intermediari degli Istituti regionali di credito agrario, i quali si asterranno, di regola, dal fare operazioni di credito agrario di esercizio direttamente nei luoghi ove funzioni una Cassa rurale od una Cassa agraria.

Potranno essere autorizzate dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste ad esercitare anche il credito agrario di miglioramento.

Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste potrà con lo stesso provvedimento di autorizzazione fissare dei limiti, sia per la durata che per l'entità delle operazioni consentite alle Casse.

Art. 12.

Le Casse rurali e le Casse agrarie devono impiegare le loro disponibilità preferibilmente a favore dei propri soci. Le operazioni con estranei non possono eccedere in ogni caso il 25 per cento di tutte le operazioni compiute da ogni singola Cassa.

È data facoltà alle Società predette, sempre che ciò sia previsto nei rispettivi statuti, di compiere operazioni di credito ordinario non superiori nel complesso al 25 per cento delle attività amministrate.

Le Società predette potranno inoltre, sempre che ciò sia previsto nei rispettivi statuti:

a) acquistare titoli di Stato o garantiti dallo Stato, cartelle fondiarie o altri titoli ad esse equiparati per legge per un ammontare non superiore ai versamenti previsti dal successivo art. 14, alla riserva e al patrimonio;

b) assumere, senza star del credere, la rappresentanza di Consorzi agrari provinciali per la fornitura ai soci di macchine agricole, di attrezzi, di merci di uso agrario o in genere di materie utili all'esercizio dell'agricoltura;

c) assumere la rappresentanza di enti o di società per l'assicurazione dei prodotti, delle scorte vive o morte delle aziende agrarie dei soci;

d) assumere servizi di corrispondenza con le Casse di risparmio, i Monti di pietà di prima categoria, con gli Istituti di credito agrario e, previa autorizzazione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, anche con Istituti ordinari di credito;

e) assumere il servizio d'incasso effetti, anche per conto di Istituti ordinari di credito, nonchè di emissione assegni e vaglia bancari per conto dell'Istituto di emissione e degli Istituti di credito agrario regionali;

f) riscontare il proprio portafoglio presso gli Istituti di credito agrario, le Casse di risparmio, i Monti di pietà di prima categoria, la Banca nazionale del lavoro e la Sezione autonoma di credito per l'artigianato e le piccole industrie, nonchè, coll'autorizzazione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, presso ogni altro Istituto di credito.

Ogni altra operazione non prevista dalla presente legge è interdetta.

Annualmente l'assemblea dei soci è tenuta a determinare il massimo del fido che la Società può concedere ad uno stesso obbligato. A tale effetto le esposizioni dirette si sommano con quelle indirette. Non sono comprese nel limite predetto le operazioni o le quote di esse coperte da garanzie reali.

Art. 13.

Le Casse rurali e le Casse agrarie possono ricevere depositi soltanto in numerario sia a risparmio che in conto corrente, rimborsabili a vista o a termine, anche sotto forma di buoni fruttiferi nominativi.

Art. 14.

Le Casse rurali e le Casse agrarie devono depositare in conto corrente fruttifero presso l'Istituto di emissione o la Banca nazionale del lavoro o l'Istituto speciale di credito agrario della regione o le Casse di risparmio ed i Monti di pietà di prima categoria della Provincia, con esclusione di ogni altro Ente o Istituto, il 10 per cento dei depositi fiduciari ricevuti.

Presso gli stessi Istituti dovranno altresì essere depositate le somme eccedenti il fabbisogno di ciascuna Società.

In deroga alla norma stabilita nei commi precedenti i depositi predetti potranno essere effettuati anche presso altri Istituti di credito a ciò autorizzati dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste di concerto con quello delle finanze, i quali potranno anche di volta in volta determinare le modalità e le garanzie.

I depositi di cui al presente articolo potranno anche essere effettuati con i titoli indicati nella lettera *a*) dell'art. 12 valutati al valore corrente.

Su tali depositi è stabilito un privilegio speciale che prende grado uguale al privilegio indicato nell'articolo 1958, n. 6, del Codice civile a garanzia del credito dei depositanti delle rispettive Casse rurali od agrarie.

Art. 15.

Fino a che la riserva non sia giunta e non si mantenga uguale almeno al decimo dell'ammontare dei depositi ricevuti per qualsiasi titolo, le Casse rurali e le Casse agrarie devono sempre destinare 9 decimi degli utili netti annuali alla formazione ed all'aumento della riserva.

Il 60 per cento della riserva deve essere investito nei titoli di cui all'art. 12, lettera *a*).

Art. 16.

L'attività di una Cassa rurale o di un Cassa agraria è limitata al territorio del Comune nel quale la Società ha sede.

La Società può essere tuttavia autorizzata dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con quello delle finanze, udito l'Istituto di emissione, ad operare in uno o più Comuni limitrofi.

In tale caso il Ministero può far obbligo alla Cassa di includere nel collegio sindacale di cui all'art. 10 un sindaco effettivo ed uno supplente da nominarsi dall'Istituto regionale di credito agrario della regione.

Tale inclusione dovrà avere luogo alla prima rinnovazione del collegio sindacale.

CAPO IV.

Vigilanza governativa.

Art. 17.

Le Casse rurali e le Casse agrarie sono soggette alla vigilanza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Il R. decreto-legge 6 novembre 1926, n. 1830, si applica alle Casse rurali e alle Casse agrarie limitatamente all'art. 2 ed in quanto le disposizioni in tale articolo contenute non siano in contrasto con la presente legge.

Art. 18.

Fermo restando l'esercizio della vigilanza da parte dell'Istituto di emissione, è data facoltà al Ministero dell'agri-

coltura e delle foreste di disporre ispezioni alle Casse rurali e alle Casse agrarie.

I risultati della ispezione devono essere comunicati all'Istituto di emissione ed alla amministrazione della Società.

Le ispezioni non dànno luogo a rimborso di spese a carico della Società.

Art. 19.

Salvi gli obblighi di cui al Codice di commercio ed all'articolo 2 del R. decreto-legge 6 novembre 1926, n. 1830, le Casse rurali e le Casse agrarie devono trasmettere al Ministero dell'agricoltura e delle foreste:

a) i loro bilanci consuntivi annuali, debitamente approvati, nel termine di un mese dalla data della loro approvazione;

b) le loro situazioni dei conti alla fine di ogni bimestre a partire da quella relativa alla fine del mese di febbraio di ogni anno, entro quindici giorni dalla data a cui si riferiscono;

c) gli elenchi indicati all'art. 9;

d) ogni altra informazione o notizia che fosse loro richiesta.

Art. 20.

Quando dalla ispezione od in altro modo risultino disordini nella Società e si riscontrino violazioni delle disposizioni statutarie ed altri fatti che rivelino gravi irregolarità nell'amministrazione, il Ministro per l'agricoltura e le foreste ha la facoltà di sciogliere, mediante suo decreto, l'amministrazione della Società e di nominare un commissario governativo, il quale potrà compiere solo atti conservativi e cautelativi dei diritti e degli interessi della Società, esigere i crediti e pagare i debiti scaduti, dare in prestito le disponibilità in denaro liquido e riscontare il portafoglio.

Il commissario governativo non potrà compiere operazioni che impegnino il capitale sociale e, nel termine massimo di tre mesi, dovrà convocare l'assemblea dei soci per la nomina del nuovo Consiglio di amministrazione. Tuttavia il Ministero dell'agricoltura e delle foreste potrà di volta in volta per ogni singolo atto autorizzare il commissario a compiere altre operazioni, anche eccedenti la ordinaria amministrazione.

CAPO V.

Scioglimento e liquidazione delle Società.

Art. 21.

Quando risulti che la Società ha subito perdite per un ammontare non inferiore ad un terzo del patrimonio, gli amministratori devono convocare i soci per interrogarli se intendono di reintegrare il patrimonio stesso o di sciogliere la Società.

Lo scioglimento della Società, nel caso previsto dal precedente comma, può essere anche promosso dal Ministro per l'agricoltura e le foreste, mediante decreto Reale da emanarsi di concerto col Ministro per le finanze, salvo che i soci, nel termine di due mesi dall'avvenuto accertamento, non deliberino di reintegrare il capitale e non lo ricostituiscano, poi, con versamenti in denaro non oltre il termine di due mesi dal giorno in cui la deliberazione relativa diventerà esecutiva.

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste può autorizzare che la reintegrazione del capitale avvenga soltanto in parte, nella misura che, a suo giudizio, possa consentire alla Cassa rurale od agraria di riprendere e continuare regolarmente le operazioni a norma del proprio statuto.

Il predetto secondo termine può essere eccezionalmente prorogato dal Ministro per l'agricoltura e le foreste per altri tre mesi, sempre che siano fornite garanzie sufficienti.

Art. 22.

Sciolta la Società, l'assemblea, nei casi di liquidazione volontaria, o il Ministero, che ne ha decretato lo scioglimento, nomina uno o più liquidatori e la liquidazione ha luogo con le norme del Codice di commercio per la liquidazione delle Società cooperative.

Art. 23.

Nel caso di fallimento di una Cassa rurale o di una Cassa agraria, il fallimento non si estende ai soci, i quali tuttavia rimangono responsabili illimitatamente e solidalmente per i debiti sociali rimasti insoluti nella liquidazione fallimentare.

Se per altro la procedura fallimentare si chiude con concordato, la responsabilità dei soci è contenuta nei limiti del concordato.

Il curatore del fallimento può chiedere al presidente del tribunale l'autorizzazione ad iscrivere ipoteche su beni dei soci nell'interesse della massa creditrice, e può agire contro di essi per conseguire le somme necessarie per eseguire i pagamenti dovuti.

Il curatore può inoltre esercitare, nell'interesse dei creditori della Società, l'azione revocatoria di cui all'art. 1235 del Codice civile per gli atti compiuti dai soci della Società.

Si presumono fatti in frode dei creditori sociali, se compiuti dai soci in epoca posteriore alla data di cessazione dei pagamenti da parte della Società:

1° tutti gli atti e le alienazioni a titolo gratuito;

2° gli atti ed i contratti commutativi in cui i valori dati o le obbligazioni assunte dal socio sorpassino notevolmente ciò che a lui è dato o promesso;

3° i pegni e le ipoteche costituite sui beni del socio, quando la costituzione non sia contemporanea al sorgere del credito.

La presunzione non ha luogo per gli atti compiuti anteriormente all'entrata del socio nella Società.

CAPO VI.

Disposizioni generali e transitorie.

Art. 24.

È in facoltà del Ministro per l'agricoltura e le foreste di infliggere sanzioni di carattere civile consistenti nel pagamento di un minimo di L. 50 sino ad un massimo di L. 2000 agli amministratori che contravvengono alle disposizioni del secondo comma dell'art. 1 della presente legge.

Eguali sanzioni, salve le pene comminate dal Codice penale, può lo stesso Ministro infliggere ai promotori, amministratori e sindaci che contravvengono alle disposizioni degli articoli 2, 3, 4, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 19, 21 della presente legge e dello statuto.

Art. 25.

Non si applica agli amministratori, direttori e sindaci delle Casse rurali e delle Casse agrarie l'articolo 6 del R. decreto-legge 30 ottobre 1930, n. 1459, convertito in legge e modificato con la legge del 4 giugno 1931, n. 660.

Art. 26.

È applicabile alle Casse rurali e alle Casse agrarie l'articolo 21 del R. decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito in legge e modificato con la legge 5 luglio 1928, n. 1760.
Il trattamento tributario di cui al predetto articolo si intende limitato alle sole operazioni di credito agrario.
Le Casse rurali e agrarie godono il beneficio del gratuito patrocinio limitatamente agli atti riguardanti operazioni di credito agrario.

Art. 27.

Le Società che, pur non essendo costituite in forma di società cooperative in nome collettivo, abbiano la denominazione di Cassa rurale o di Cassa agraria devono modificare tale loro denominazione entro il termine di un anno dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 28.

È accordato un termine di tre anni, a decorrere dalla promulgazione della presente legge, alle Casse rurali ed alle Casse agrarie esistenti per conformarsi alle disposizioni dei capi II e III della presente legge.

Art. 29.

Le associazioni fra Casse rurali e fra Casse agrarie comunque denominate, che compiono operazioni di credito, sono tenute all'osservanza delle norme della presente legge in quanto siano ad esse applicabili in relazione alla loro forma di costituzione.

Art. 30.

Nei Comuni in cui esiste una Cassa comunale di credito agrario e funzioni pure o si costituisca una Cassa rurale o una Cassa agraria, il Ministro per l'agricoltura e le foreste potrà disporre che la prima cessi di funzionare.
In tal caso, il capitale della Cassa comunale sarà dato in gestione all'Istituto regionale speciale di credito agrario che ne assegnerà i tre quarti a titolo di anticipazione senza interessi, da rimborsarsi in 30 anni, alla Cassa rurale o alla Cassa agraria.
Eguali anticipazioni potranno essere accordate per disposizione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste sul patrimonio di Casse comunali di credito agrario già passate in gestione al competente Istituto speciale di credito agrario della regione a favore delle Casse rurali e delle Casse agrarie che esistano o si costituiscano nei Comuni dove già operavano le Casse comunali predette.

Art. 31.

Le dichiarazioni di fallimento pronunziate in confronto dei singoli soci in forza dell'art. 847 del Codice di commercio prima dell'entrata in vigore della presente legge saranno revocate.
L'istanza di revocazione deve essere promossa avanti al tribunale che ha dichiarato il fallimento, in contraddittorio del curatore che ha facoltà di intervenire nel giudizio
La sentenza di revoca stabilirà le garanzie da prendere sui patrimoni dei soci nell'interesse dei creditori della Società.
Gli atti di qualsiasi genere compiuti fino allora dai curatori nelle relative amministrazioni fallimentari conserveranno piena efficacia.
Rimarranno impregiudicate la responsabilità illimitata dei detti soci a termine della presente legge nonchè le azioni che il curatore nel fallimento della Società esercita in base all'art. 23.

Art. 32.

Con decreto Reale, su proposta del Ministro per l'agricoltura e le foreste, di concerto con il Ministro per la giustizia e quello per le finanze, udito il Consiglio di Stato, sarà approvato il regolamento per la esecuzione della presente legge.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 6 giugno 1932 - Anno X

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — ACERBO — MOSCONI — ROCCO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

LEGGE 6 giugno 1932, n. 657.

Conversione in legge del R. decreto-legge 15 ottobre 1931, n. 1274, concernente variazioni agli stati di previsione della spesa di diversi Ministeri, nonchè ai bilanci di alcune Amministrazioni autonome, per l'esercizio finanziario 1931-32; e convalidazione del R. decreto 15 ottobre 1931, n. 1275, relativo a prelevazioni dal fondo di riserva per le spese impreviste.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il R. decreto-legge 15 ottobre 1931, n. 1274, recante variazioni agli stati di previsione della spesa di diversi Ministeri ed ai bilanci di talune Aziende autonome per l'esercizio finanziario 1931-32, ed è altresì convalidato il R. decreto 15 ottobre 1931, n. 1275, col quale è stato autorizzato un prelevamento dal fondo di riserva per le spese impreviste inscritto nello stato di previsione del Ministero delle finanze, per il medesimo esercizio finanziario 1931-32.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 6 giugno 1932 - Anno X

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

LEGGE 6 giugno 1932, n. 658.

Conversione in legge del R. decreto-legge 16 novembre 1931 n. 1415, concernente variazioni allo stato di previsione dell'entrata ed a quelli della spesa di diversi Ministeri per l'esercizio finanziario 1931-32; e convalidazione dei Regi decreti 13 novembre 1931, nn. 1416 e 1417, relativi a prelevazioni dal fondo di riserva per le spese impreviste.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il R. decreto-legge 16 novembre 1931, n. 1415, recante variazioni allo stato di previsione dell'entrata e a quelli della spesa di diversi Ministeri per l'esercizio finanziario 1931-32, e sono convalidati i Regi decreti 13 novembre 1931, nn. 1416 e 1417, con i quali sono state autorizzate prelevazioni dal fondo di riserva per le spese impreviste, inscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per il predetto esercizio finanziario 1931-1932.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 6 giugno 1932 - Anno X

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

LEGGE 6 giugno 1932, n. 659.

Aumento della circolazione autorizzata delle monete di bronzo da centesimi 5 e 10 e proroga del termine della prescrizione delle monete di nichelio da centesimi 50 a contorno liscio.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

L'importo della circolazione autorizzata delle monete da centesimi 5 e 10 è elevato rispettivamente a L. 25.000.000 per le monete da centesimi 5, e a L. 45.000.000 per le monete da centesimi 10.

Art. 2.

In modificazione di quanto è stabilito dalla legge 26 dicembre 1930, n. 1709, il termine della prescrizione delle monete di nichelio da centesimi 50 a contorno liscio, che hanno cessato dal corso legale alla data del 31 dicembre 1931, è prorogato al 30 giugno 1933.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 6 giugno 1932 - Anno X

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

REGIO DECRETO 9 maggio 1932, n. 660.

Soppressione dell'ufficio di conciliazione esistente nell'ex comune di Castiglione d'Ossola.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 20 luglio 1928, n. 1860, col quale il comune di Castiglione d'Ossola è stato aggregato al comune di Calasca, che ha assunto la denominazione « Calasca Castiglione »;
Vista la deliberazione del podestà del comune di Calasca Castiglione, rivolta ad ottenere la soppressione dell'ufficio di conciliazione dell'ex comune di Castiglione d'Ossola;
Visti i pareri favorevoli del primo presidente e del procuratore generale presso la Corte d'appello di Torino;
Visti gli articoli 1 della legge 16 giugno 1892, n. 261, e 1 del relativo regolamento 26 dicembre stesso anno, n. 728;
Sulla proposta del Nostro Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per la giustizia e gli affari di culto;
Abbiamo decretato e decretiamo:

L'ufficio di conciliazione esistente nell'ex comune di Castiglione d'Ossola è soppresso.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 9 maggio 1932 - Anno X

VITTORIO EMANUELE.

ROCCO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 giugno 1932 - Anno X
Atti del Governo, registro 321, *foglio* 61. — MANCINI.

REGIO DECRETO 19 maggio 1932, n. 661.

Modificazione all'art. 2 del R. decreto 21 ottobre 1926, n. 1897, relativo all'istituzione di posti gratuiti nel Convitto « Francesco Scodnik » di Tolmino.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduto il Nostro decreto 21 ottobre 1926, n. 1897;
Veduta la legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Riconosciuta la necessità di deferire all'Amministrazione centrale il conferimento di tutti i posti in godimento presso il Convitto « Francesco Scodnik » di Tolmino per assicurare uniformità di criteri nella materia riguardante l'assegnazione dei posti gratuiti di fondazione governativa;
Sentito il parere del Consiglio di Stato;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale, di concerto con quello per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

L'art. 2 del Nostro decreto 21 ottobre 1926, n. 1897, è sostituito dal seguente:
« Art. 2. — Tutti i posti gratuiti in godimento presso il Convitto « Francesco Scodnik » di Tolmino saranno annualmente conferiti, a decorrere dal 1° ottobre 1932, mediante concorso da giudicarsi da apposita Commissione nominata dal Ministero dell'educazione nazionale, a giovanetti e giovanette che intendano frequentare gli Istituti medi Regi e pareggiati e siano riconosciuti meritevoli per condotta, per profitto negli studi e per condizioni famigliari ».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei de-

creti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 19 maggio 1932 - Anno X

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — GIULIANO — MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 *giugno* 1932 - *Anno X*
Atti del Governo, registro 321, *foglio* 64. — MANCINI.

REGIO DECRETO 11 giugno 1932, n. 662.
Annullamento, a decorrere dal 1° luglio 1932, delle marche doppie da L. 5 per scambi commerciali istituite col R. decreto 7 dicembre 1924, n. 2071.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visti gli articoli 7, n. 3, e 15 della legge sulle tasse di bollo 30 dicembre 1923, n. 3268;
Visto il R. decreto 7 dicembre 1924, n. 2071, riguardante la istituzione di marche doppie per la tassa di bollo sugli scambi;
Attesochè si rende necessario il ritiro delle marche doppie « scambi commerciali » da L. 5 istituite col suddetto Regio decreto;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Le marche da bollo doppie per la tassa di bollo sugli scambi commerciali da L. 5, istituite col R. decreto 7 dicembre 1924, n. 2071, sono dichiarate fuori uso in tutto il Regno con decorrenza dal 1° luglio 1932.
Coloro che si troveranno in possesso delle marche anzidette potranno chiederne il cambio con altre marche da bollo sugli scambi commerciali, per un valore equivalente, sino a tutto il 15 settembre 1932.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 11 giugno 1932 - Anno X

VITTORIO EMANUELE.

MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *giugno* 1932 - *Anno X*
Atti del Governo, registro 321, *foglio* 92. — MANCINI.

REGIO DECRETO 11 giugno 1932, n. 663.
Istituzione di un nuovo tipo di marca doppia da L. 5 per la riscossione della tassa sugli scambi commerciali.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto l'art. 1 del R. decreto 7 dicembre 1924, n. 2071, che istituisce, fra l'altro, le marche da bollo doppie per la riscossione della tassa sugli scambi commerciali da L. 5;
Visto l'art. 15 della legge sulle tasse di bollo 30 dicembre 1923, n. 3268;
Ritenuto che, per l'esazione della tassa di scambio anzidetta, è necessario istituire marche da bollo di nuovo tipo per la tassa sugli scambi commerciali;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È istituita la seguente nuova marca doppia « scambi commerciali » da L. 5.

Art. 2.

Il nuovo tipo di marca « scambi commerciali » da L. 5 è del formato doppio ordinario, misurando alla perforazione esterna mm. 24 × 40 mentre la parte incisa ha il formato di mm. 21 × 27.
Essa è separata mediante perforazione a metà nel senso verticale.
Il disegno della cornice è ripetuto simmetricamente due volte con in alto la dicitura « Tassa scambi commerciali » ed in basso il valore.
In ogni metà della marca figurano due dischi: il primo, a sinistra di chi guarda, reca il valore in cifre grandi; il secondo, a destra, reca l'Effigie di Sua Maestà.
Sotto la cornice e per tutta l'estensione della marca completa, ad eccezione dei dischi, figura una leggenda a mille nomi recante la dicitura « Tassa scambi commerciali ».
Le caratteristiche della colorazione della marca sono le seguenti:

Cornice: bleu;
Fondino - valore - effigie: viola-vino.

La carta è filigranata con corona.
La stampa è eseguita con sistema fotocalcografico.
La perforatura e la gommatura sono normali.

Art. 3.

La parte della marca « scambi commerciali » contenente l'Effigie Sovrana dovrà essere apposta sul documento rilasciato all'acquirente ed al debitore.
L'altra parte della marca contenente il valore in cifre arabiche dovrà essere apposta sul documento trattenuto dal venditore o dal creditore.

Art. 4.

La vendita delle nuove marche di che al precedente art. 1 avrà principio a misura che gli uffici del registro ne saranno provvisti.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 11 giugno 1932 - Anno X

VITTORIO EMANUELE.

MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *giugno* 1932 - *Anno X*
Atti del Governo, registro 321, *foglio* 91. — MANCINI.

REGIO DECRETO 31 marzo 1932, n. 664.

Accettazione da parte dello Stato di un legato disposto per il Regio museo di Palermo.

N. 664. R. decreto 31 marzo 1932, col quale, sulla proposta del Ministro per l'educazione nazionale, viene accettato il legato disposto dal Principe di Fitalia, a favore dello Stato e per esso al Regio museo di Palermo, di tutti i quadri dipinti da sua madre principessa Anna Turrisi Colonna esistenti nella di lui casa.

Visto, *il Guardasigilli*: Rocco.
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 giugno 1932 - Anno X

REGIO DECRETO 10 marzo 1932.

Approvazione dei primi due elenchi suppletivi delle acque pubbliche della provincia di Aquila.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 7 maggio 1899, registrato alla Corte dei conti addì 14 giugno 1899, reg. n. 207 dei lavori pubblici, foglio n. 262, col quale fu approvato l'elenco delle acque pubbliche della provincia di Aquila;

Visti il primo ed il secondo elenco suppletivo delle acque di detta provincia, comprendenti alcuni corsi d'acqua non inclusi nell'elenco principale;

Visti gli atti delle rispettive istruttorie esperite in conformità delle disposizioni del R. decreto-legge 9 ottobre 1919, n. 2161, e del relativo regolamento approvato col R. decreto-legge 14 agosto 1920, n. 1285, sulle derivazioni ed utilizzazioni delle acque pubbliche;

Considerato che, a seguito della pubblicazione degli schemi dei cennati elenchi, furono presentate opposizioni:

a) contro il primo schema di elenco suppletivo:

1° dalla Casa del principe Torlonia, la quale fa presente che sono stati inclusi nello schema di elenco, oltre che i canali principali della bonifica del Fucino, anche i piccoli fossi e canali, che scavati artificialmente non portano acqua fluente nè sorgente, ma servono unicamente per delimitare i fondi e per raccogliere le acque piovane e colaticce e addurle al collettore principale ed all'emissario Claudio;

2° dal comune di Anversa, dal sig. Renato Ricci e dal sig. Ranalli Alfredo, contro l'iscrizione in elenco delle sorgenti Cauto, sostenendo i primi due che, poichè le sorgenti sgorgano in territorio comunale e già servono in molteplici guise ad un pubblico generale interesse del Comune, non possono essere incluse nell'elenco delle acque pubbliche; sostiene poi il sig. Ranalli che, sgorgando le sorgenti in terreno di sua proprietà, il dichiararle pubbliche costituisce un'annessione di terreno;

b) contro il secondo schema di elenco suppletivo, dai signori Cesidio e Giuseppe Palleschi e Tito Berardini, i quali presumono di essere proprietari delle sorgenti « Pulciaria » e « Ferriera » o « Le Cose »;

Considerato, nei riguardi di tali opposizioni:

che quella della Casa Torlonia è da ritenersi fondata, perchè, se è vero che i canali di bonifica possono essere iscritti tra le acque pubbliche, deve però trattarsi di veri e propri corsi d'acqua, tale cioè da poter essere utilizzati per un pubblico e generale interesse, e non, come nel caso in esame, di semplici fossi non perenni, destinati più a regolare la circolazione delle acque che a convogliarle per lo sbocco nel canale principale attraverso veri e propri collettori;

che, peraltro, se, per le considerazioni suespresse, vanno esclusi dal primo schema di elenco suppletivo pubblicato, i fossi ed i canali interni della bonifica del Fucino, tutti rettilinei ed incrociantisi perpendicolarmente, tale esclusione non può estendersi alla grande ed alla piccola cinta, avendo esse funzioni ben diverse, essendo cioè destinate alla raccolta delle acque per il loro convogliamento nel Gran Collettore; ond'è che devono, insieme con questo, classificarsi tra i corsi d'acqua pubblica, facendo parte essenziale e non accessoria della bonifica, nulla rilevando che essi, in sè e per sè considerati, non abbiano un vero e proprio bacino imbrifero;

che pertanto debbano escludersi dallo schema di primo elenco suppletivo pubblicato i fossi iscritti ai numeri 117-2 a 7, 117-10 a 11, 117-13 a 22, 118-1, 119-1 a 8, 122-1 a 3, 123-1 a 4, 124-1, 128-1 a 3, 131-1 a 5, 135-1 a 9, 136-1 a 20, 139-1 a 3, 139-5 a 6, 139-9 a 22;

che per quanto riguarda le sorgenti Cauto, oggetto delle altre opposizioni contro il primo schema di elenco suppletivo esse sono di notevole portata e sono già, insieme col fiume Sagittario nel quale influiscono utilizzate per una grande derivazione delle Ferrovie dello Stato; onde è pienamente giustificato il carattere demaniale loro attribuito, nè hanno alcun valore le considerazioni degli opponenti sulla proprietà dei terreni ove le sorgenti sgorgano e sull'uso cui potrebbero essere destinate a favore della popolazione del comune di Anversa, tali circostanze non essendo affatto in contrasto con il carattere pubblico dell'acqua;

che pertanto le opposizioni del comune di Anversa, del sig. Renato Ricci e del sig. Ranalli Alfredo non meritano accoglimento;

Considerato, circa l'opposizione contro la iscrizione delle sorgenti « Pulciara » e « Ferriera » o « Le Cose » nel secondo elenco suppletivo che esse sono di notevolissima portata e costituiscono il maggiore contributo del fiume Giovenco, iscritto al n. 142 dell'elenco principale; che esse sboccano naturalmente e defluiscono direttamente nel fiume; onde essendo indubbia, in virtù della loro portata, l'attitudine ad usi di pubblico e generale interesse, non può dubitarsi del loro carattere pubblico; per cui la opposizione suddetta non merita accoglimento e va respinta;

Visti i pareri del Consiglio superiore dei lavori pubblici emessi nelle adunanze del 16 dicembre 1929, 16 luglio 1931, e 15 settembre 1931, coi rispettivi voti nn. 3645, 1827 e 2073;

Visti gli articoli 3 e 4 del R. decreto 9 ottobre 1919, n. 2161, e l'art. 2 del regolamento approvato col R. decreto 14 agosto 1920, n. 1285, sulle derivazioni ed utilizzazioni delle acque pubbliche;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Sono approvati il primo ed il secondo elenco suppletivo delle acque pubbliche della provincia di Aquila, giusta gli uniti esemplari, visti, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente, il quale è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 10 marzo 1932 - Anno X

VITTORIO EMANUELE.

DI CROLLALANZA.

Registrato alla Corte dei conti, addì 4 aprile 1932 - Anno X
Registro n. 5 Lavori pubblici, foglio n. 4.

1° Elenco suppletivo delle acque pubbliche della provincia di Aquila.

N. B. — Nella colonna (2) l'indicazione *fiume, torrente, botro, vallone*, ecc., non si riferisce alla natura dei corsi d'acqua, sibbene alla qualifica colla quale sono conosciuti nella località.

Comunque determinato il limite fino al quale si è dichiarato pubblico il corso d'acqua indicato nella colonna (5), devesi sempre ritenere esteso superiormente fino alla presa d'acqua dell'ultimo opificio a monte.

N. d'ordine	DENOMINAZIONE (da valle verso monte)	Foce o sbocco	Comuni toccati od attraversati	Limiti entro i quali si ritiene pubblico il corso d'acqua
1	2	3	4	5
		INFLUENTI DI SINISTRA DEL LIRI		
117	Emissario Claudio, inf. n. 100	Liri	Avezzano e Capistrello	Dallo sbocco al punto ove entra in galleria È l'emissario del già lago di Fucino
		BACINO DEL GIA' LAGO DI FUCINO		
117-1	Collettore propriamente detto	Emissario Claudio	Avezzano e pescina Celano	Tutto il suo corso
117-8	Piccola Cinta Canale interno, inf. n. 117-2	Collettore laterale destro	Celano, Aielli, Cerchio	Id.
117-9	Piccola Cinta propriamente detta, 1° tronco inf. 117-2.	Id.	Id.	Id.
117/12	Grande Cinta 1° tronco, inf. n. 117-10	Fosso n. 15	Celano, Aielli. Massa d'Albe, Cerchio	Id.
118	Fosso di S. Callisto e S. Salvatore, inf. n. 117-21	Fosso n. 4	Avezzano	Id.
119	Vallone di Pescio Cervaro o Rio di S. Pelino, inf. n. 117-12	Grande Cinta	Massa d'Albe	Dallo sbocco fino a Castelnuovo
121	Rio di Santa Jona, inf. n. 117	Grande Cinta per Fossone 9	Celano, Ovindoli	Dallo sbocco alla località il Fossato
123	Fosso di S. Potito, inf. n. 117-12	Grande Cinta per Fosso n. 12	Id.	Dallo sbocco fin sotto Ovindoli Presso le Quadronelle si divide in due rami pei quali sbocca nella Grande Cinta.
124	Rio La Foce, inf. numero 117-12	Grande Cinta per Fosso n. 15	Celano, Ovindoli, Aielli	Dallo sbocco fino al laghetto da cui ha origine
125	Rio di Aielli, inf. numero 117-12	Grande Cinta per Fosso n. 17	Aielli, Cerchio	Tutto il suo corso
126	Rio a Fiume Cernio, inf. n. 117-2	Grande Cinta	Cerchio	Dallo sbocco fino a Cerchio
129	Fosso Jone, inf. n. 117-12	Grande Cinta per Fosso n. 20	Cerchio, Collarmele	Dallo sbocco fino alla confluenza dei fossi Cituro n. 130 e pozzo n. 131 dell'elenco principale
132	Fiume Giovenco, inf. n. 117-12	Grande Cinta per i Fossi nn. 21 e 22	Pescina, Ortona dei Marsi, Bisegna, Gioia dei Marsi	Dallo sbocco fino alla confluenza del Vallone di Pecora Morta
136	Fosso sorgenti della Restina, inf. n. 117-12	Grande Cinta per Fosso n. 26.	Pescina	Tutto il suo corso

N. d'ordine 1	DENOMINAZIONE (da valle verso monte) 2	Foce o sbocco 3	Comuni toccati od attraversati 4	Limiti entro i quali si ritiene pubblico il corso d'acqua 5
137	Vallone S. Lucia e Rio di Lecce, inf. n. 117-16	Grande Cinta per Fosso n. 32	Ortucchio, Lecce, Gioia dei Marsi	Dallo sbocco a Km. 1.500 a monte di D. Lucia
139/4	Grande Cinta 2° tronco inf. n. 139-2 - 139-3	Fosso n. 38	Trasacco, Ortucchio, Luco dei Marsi, Pescina	Tutto il suo corso
139/7	Piccola Cinta Canale interno 2° tronco, inf. numero 139-5	Collettore laterale sinistro	Trasacco	Id.
139/8	Piccola Cinta Canale interno 2° tronco, inf. n. 139-5.	Id.	Trasacco	Id.
142	Fossato Rosa - Valle Cafasso e torrente Carnello, inf. n. 139-14 - 139-15	Grande Cinta per i Fossi nn. 43 e 44	Luco dei Marsi, Trasacco, Collelongo, Villavallelonga	Dallo sbocco alla confluenza col Vallone Spirito
143	Vallone Cervaro, inf. numero 142	Cafasse	Villavallelonga	Dallo sbocco nel fosso Ceretta a Km. 2 verso monte
144	Fosso la Ceretta, inf. numero 143	Cervaro	Id.	Dallo sbocco a Km. 1.500 a monte della confluenza col vallone di Pasqualotto
145	Fosso Paretella, inf. numero 142	Rosa	Collelongo	Dallo sbocco a Km. 2.500 verso monte
146	Fosso dei Cerri, inf. numero 145	Peretella	Villavallelonga e Collelongo	Dallo sbocco a Km. 2500 verso monte
147	Vallone Casale e Fossato Rio, inf. n. 145	Id.	Collelongo	Dallo sbocco a Km. 4 verso monte
151	Fosso dei Frati	Spaglia	Luco dei Marsi	Dal punto Spaglia per Km. 2 verso monte

INFLUENTI DI DESTRA DEL SANGRO

166	Fiume Zittola e Acqua di Tassetta, inf. n. 64	Sangro	Castel di Sangro, Alfedone	Dallo sbocco al primo confine di provincia e dall'altro confine per Km. 1 verso monte Le origini dello Zittola sono sotto la quota 1235 trigonomi dei colli Campanaro a circa 2 Km. dal secondo confine

INFLUENTI DI DESTRA DEL SAGITTARIO

204	Vallone della Fonte e dell'Inferno e Velletta	Sagittario	Roccacasale e Sulmona	Dallo sbocco alla confluenza dei due rami Fonte e Inferno
220/1	Sorgenti Cauto	Sagittario	Anversa	Dallo sbocco alle sorgenti

INFLUENTI DI SINISTRA DEL SAGITTARIO

232	Torrente Rio	Sagittario	Pratola Peligna	Dallo sbocco a Km. 4 verso monte

N. d'ordine 1	DENOMINAZIONE (da valle verso monte) 2	Foce o sbocco 3	Comuni toccati od attraversati 4	Limiti entro i quali si ritiene pubblico il corso d'acqua 5
	INFLUENTI DI DESTRA DELL'ATERNO			
26	Torrente Coria, inf. numero 200	Aterno	Montereale	Dallo sbocco a Km. 4 verso monte
263	Sorgenti di Molina, inf. n. 200	Aterno	Molina, Aterno	Dallo sbocco alle sorgenti
	INFLUENTI DI SINISTRA DELL'ATERNO			
264	Fiume Mozzano detto anche Riano e Valle dei Cafussi, inf. n. 200	Aterno	Capitignano, Montereale	Dallo sbocco al Casale Sette situato a S. V. di Colle Spitillo.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per i lavori pubblici:
DI CROLLALANZA.

2° Elenco suppletivo delle acque pubbliche della provincia di Aquila.

N. B. — Nella colonna (2) l'indicazione *fiume, torrente, botro, vàllone*, ecc., non si riferisce alla natura dei corsi d'acqua, sibbene alla qualifica con la quale sono conosciuti nella località

Comunque determinato il limite fino al quale si è dichiarato pubblico il corso d'acqua indicato nella colonna (5), devesi sempre ritenere esteso superiormente fino alla presa d'acqua dell'ultimo opificio a monte.

N. d'ordine 1	DENOMINAZIONE (da valle verso monte) 2	Foce o sbocco 3	Comuni toccati od attraversati 4	Limiti entro i quali si ritiene pubblico il corso d'acqua 5
—	Sorg. dell'Acqua Chiara	Sagittario	Sulmona e Pratola Peligna	Dallo sbocco alla sorgente inclusa
—	Sorgente La Pulciara	Giovenco	Bisegna	Dallo sbocco alla sorgente inclusa
—	Sorgente Ferriera o « Le Cose »	Id.	Id.	Dallo sbocco alla sorgente inclusa
—	Torrente Rio	Sagittario	Prezza-Raiano, Pratola Peligna	Da 4 Km. a monte dello sbocco alla sorgente questa inclusa Il tratto del torrente dallo sbocco a 4 Km. verso monte è già compreso nel primo elenco suppletivo

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per i lavori pubblici:
DI CROLLALANZA.

(3181)

DECRETI PREFETTIZI:
Riduzione di cognomi nella forma italiana.

N. 11419-8.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del par. 1° del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Francesco Bajc fu Valentino, nato a Bucuie il 3 novembre 1856 e residente a Bucuie, è restituito nella forma italiana di « Bassi ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Caterina fu Valentino, nata il 18 ottobre 1865, moglie;
2. Caterina di Francesco, nata il 17 aprile 1896, figlia;
3. Francesco di Francesco, nato il 3 dicembre 1897, figlio;
4. Maria di Francesco, nata il 10 dicembre 1899, figlia;
5. Giovanni di Francesco, nato il 17 marzo 1907, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 12 maggio 1931 - Anno IX

Il prefetto: PORRO.

(2202)

N. 11419-4.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del par. 1° del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Giovanni Bajc di Antonio, nato a Postumia il 16 gennaio 1892 e residente a Bucuie, è restituito nella forma italiana di « Bassi ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Teresa di Giovanni, nata il 15 ottobre 1897, moglie;
2. Giovanna di Giovanni, nata il 21 ottobre 1920, figlia;
3. Luigi di Giovanni, nato il 19 gennaio 1923, figlio;
4. Giovanni di Giovanni, nato il 24 novembre 1921, figlio;
5. Antonia di Giovanni, nata il 18 febbraio 1925, figlia;
6. Stefania di Giovanni, nata il 18 febbraio 1927, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 12 maggio 1931 - Anno IX

Il prefetto: PORRO.

(2206)

N. 11419-2.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del par. 1° del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Antonio Bajc di Michele, nato a Bucuie il 18 maggio 1897 e residente a Prediama n. 10, è restituito nella forma italiana di « Bassi ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Stefania di Giovanni, nata il 16 dicembre 1906, moglie;
2. Sofia di Antonio, nata il 7 febbraio 1926, figlia;
3. Antonio di Antonio, nato il 1° ottobre 1927, figlio;
4. Giuseppe di Antonio, nato il 18 febbraio 1929, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 12 maggio 1931 - Anno IX

Il prefetto: PORRO.

(2207)

N. 11419-1.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato ai sensi del par. 1° del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Andrea Bajc fu Antonio, nato a Bucuie il 28 novembre 1857 e residente a Bucuie n. 26, è restituito nella forma italiana di « Bassi ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Teresa fu Michele, nata il 14 ottobre 1861, moglie;
2. Giovanna fu Antonio, nata il 29 febbraio 1889, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 12 maggio 1931 - Anno IX

Il prefetto: PORRO.

(2208)

N. 11419-21616.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dalla sig.na Nives Rauber di Ettore, nata a Trieste il 24 novembre 1908 e residente a Trieste, via Commerciale n. 17, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Roberti »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza della richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro 15 giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome della sig.na Nives Rauber è ridotto in « Roberti ».

Il presente decreto sarà a cura dell'autorità comunale, notificato alla richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 9 maggio 1931 - Anno IX

Il prefetto: Porro.

(2070)

N. 11419-29359.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata per il sig. Bruno Slaus fu Michelangelo, nato a Trieste il 14 maggio 1911 e residente a Trieste, via F. Denza n. 1, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Salvi ».

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza dell'interessato, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro 15 giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Bruno Slaus è ridotto in « Salvi ».

Il presente decreto sarà a cura dell'autorità comunale, notificato al tutore dell'interessato sig. Tiziano Slaus nei modi previsti ai nn. 2 e 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 9 maggio 1931 - Anno IX

Il prefetto: Porro.

(2071)

N. 50-247 P.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494 che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome del sig. Perkon Leopoldo fu Giovanni e di Francesca Gabrielecic, nato a San Martino di Quisca il 18 aprile 1903, e residente a Gorizia, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Percon ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Perkon Maria fu Giovanni, nata a Gorizia il 4 marzo 1902, sorella;
Perkon Michele fu Giovanni, nato a S. Martino il 4 maggio 1910, fratello;
Perkon Giuseppe fu Giovanni, nato a Cordenons il 27 febbraio 1917, fratello.

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Gorizia, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 7 marzo 1932 - Anno X

Il prefetto: Tiengo.

(3403)

N. 50-248 P.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494 che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome del sig. Perkon Giuseppe di Antonio e fu Ceian Caterina, nato a S. Martino di Quisca il 20 luglio 1889 e residente a Gorizia, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Percon ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Perkon Amabile di Francesco Princic, nata a Gorizia il 27 giugno 1896, moglie;
Perkon Giuseppe, nato a Gorizia il 10 giugno 1925, figlio;
Perkon Andrea, nato a Gorizia il 16 gennaio 1922, figlio;
Perkon Carmela, nata a Gorizia il 1° settembre 1923, figlia;
Perkon Olga, nata a Gorizia il 4 novembre 1927, figlia.

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Gorizia, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2

del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 7 marzo 1932 - Anno X

Il prefetto: TIENGO.

(3404)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Comuni fillosserati.

Si comunica che, essendosi accertata la presenza della fillossera nel territorio del comune di Pietracupa, in provincia di Campobasso, con decreto 10 giugno 1932, sono state estese al territorio del detto Comune le norme contenute nell'art. 6 della legge 18 giugno 1931, n. 97.

(3731)

Approvazione dello statuto del Consorzio di bonifica delle paludi di Scicli in provincia di Ragusa.

Con decreto del 14 giugno 1932, n. 2749, del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, è stato approvato lo statuto del Consorzio di bonifica di prima categoria delle paludi di Scicli, secondo il testo deliberato dall'assemblea dei proprietari nell'adunanza del 24 aprile 1932 - Anno X.

(3734)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per tramutamento e svincolo di titolo di rendita consolidato 3,50 % (1926).

(2ª *pubblicazione*). Avviso n. 154.

È stato chiesto lo svincolo ed il tramutamento in cartelle al portatore del certificato consolidato 3,50 % (1906) n. 456013 dell'annua rendita di L. 70, intestato a Zanello Elisa-Luigia fu Domenico, moglie di Pollino Secondo, domiciliata in Vercelli (Novara), e vincolata quale parte di dote costituita alla titolare stessa dal di lei genitore.

Essendo detto certificato privo del mezzo foglio di compartimenti semestrali (3ª e 4ª pag. del certificato stesso), si diffida chiunque possa avervi interesse che, decorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso sulla *Gazzetta Ufficiale* del Regno, senza che siano state notificate opposizioni, si procederà alla chiesta operazione, a norma dell'art. 169 del regolamento generale sul debito pubblico, approvato con Regio decreto 19 febbraio 1911, n. 298.

Roma, addì 16 aprile 1932 - Anno X

Il direttore generale: CIARROCCA.

(2645)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di ricevute di titoli del Debito pubblico.

(2ª *pubblicazione*). Elenco n. 176.

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sotto indicate ricevute relative a titoli di Debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 26 — Data: 20 luglio 1922 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Teramo — Intestazione: Machi G Battista di Achille, per conto della Congregazione di carità di Basciano — Titoli del Debito pubblico: al portatore 3 — Rendita: L. 55, consolidato 5 %, con decorrenza 1° luglio 1922.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 103 — Data: 28 gennaio 1929 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Catanzaro — Intestazione: Dott. Annetta Giuseppe fu Michele, per conto di Annetta Teresina fu Michele — Titoli del Debito pubblico: nominativi 2 — Rendita: L. 220,50, consolidato 3,50 %, con decorrenza 1° gennaio 1929.

Ai termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, 4 giugno 1932 - Anno X

Il direttore generale: CIARROCCA.

(3661)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - DIV. I - PORTAFOGLIO

N. 137.

Media dei cambi e delle rendite

del 20 giugno 1932 - Anno X.

S. U. America (Dollaro)	19.52
Inghilterra. (Sterlina)	70.85
Francia. (Franco)	76.95
Svizzera. (Franco)	381.30
Albania. (Franco)	377.50
Argentina. (Peso oro)	—
Id. (Peso carta)	4.30
Austria. (Shilling)	—
Belgio. (Belga)	2.74
Brasile. (Milreis)	—
Bulgaria. (Leva)	—
Canadà. (Dollaro)	16.85
Cecoslovacchia. (Corona)	58.10
Cile. (Peso)	—
Danimarca. (Corona)	3.88
Egitto. (Lira egiziana)	—
Germania. (Reichsmark)	4.655
Grecia. (Dracma)	—
Jugoslavia. (Dinaro)	—
Norvegia. (Corona)	3.50
Olanda. (Fiorino)	7.932
Polonia. (Zloty)	220 —
Rumenia. (Leu)	11.70
Spagna. (Peseta)	161.87
Svezia. (Corona)	3.65
Turchia. (Lira turca)	—
Ungheria. (Pengo)	—
U. R. S. S. (Cervonetz)	—
Uruguay. (Peso)	—
Oro	376.64
Rendita 3,50 % (1906)	73.175
Id. 3,50 % (1902)	69 —
Id. 3 % lordo	45.179
Consolidato 5 %	82.60
Buoni novennali. Scadenza 1932	100 —
Id. id. Id. 1934	99.425
Id. id. Id. 1940	97.40
Id. id. Id. 1941	97.375
Obbligazioni Venezie 3,50 %	82.55

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

(3ª *pubblicazione*). **Rettifiche d'intestazione.** (Elenco n. 45)

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentrechè dovevano invece intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse.

DEBITO 1	NUMERO di iscrizione 2	AMMONTARE della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
Cons. 5 % »	213975 213976	380 — 380 —	D'Angelo Maria-Domenica fu *Pietrangelo*, minore sotto la p. p. della madre Storti Giulia di Domenico, ved. di D'Angelo *Pietrangelo*, dom. in Prata Sannita (Caserta). La seconda rendita è con usuf. vital. a Storti Giulia di Domenico, ved. D'Angelo *Pietrangelo*.	D'Angelo Maria-Domenica fu *Pietrantonio*, minore sotto la p. p. della madre Storti Giulia di Domenico, ved. di D'Angelo *Pietrantonio*, dom. come contro. La seconda rendita è con usuf. vital. a Storti Giulia di Domenico, ved. di D'Angelo *Pietrantonio*.
»	144333	250 —	Taglioretti Emilio fu Natale, dom. in Genova, con usuf. a Scognamiglio *Luisa* di Ferdinando, ved. Taglioretti, dom. in Genova.	Intestata come contro, con usuf. vital. a Scognamiglio *Luigia-Pasqualina-Rosa-Assunta* di Ferdinando, ved. Taglioretti, *moglie di Torricelli Enrico*, dom. in Genova.
3,50 %	562745	374,50	Melzi d'Eril Irma fu Giovanni, nubile, dom. in Milano, con ipoteca a favore di Melzi d'Eril conte *Camillo* fu Giovanni.	Intestate come contro; con ipoteca a favore di Melzi d'Eril conte *Ambrogio-Camillo* fu Giovanni.
»	562746	374,50	Melzi d'Eril Teresa fu Giovanni, moglie legalmente separata di Mazza Edoardo, domiciliata in Milano, con ipoteca come la precedente.	
»	562747	374,50	Melzi d'Eril Barberina fu Giovanni, moglie di Imperiale marchese Domenico dei Principi di Sant'Angelo dei Lombardi, dom. in Genova; con ipoteca come la precedente.	
»	562748	374,50	Melzi d'Eril Elisa fu Giovanni, moglie di Dufaur-Berte marchese Massimiliano, dom. in Firenze; con ipoteca come la precedente.	
Cons. 5 % Littorio »	62784 512015	2715 — 400 —	Schipani Francesco di Francesco, dom. in Petilia Policastro (Catanzaro).	Schipani Francesco di Francesco, *minore sotto la p. p. del padre*, dom. come contro.
Cons. 5 %	243393	125 —	*Manenti* Decio fu Antonio, minore sotto la p. p. della madre Chiara Boscaini di Andrea, ved. di *Manenti* Antonio, dom. in Anagni (Roma).	*Menenti* Decio fu Antonio, minore sotto la p. p. della madre Chiara Boscaini di Andrea, ved. di *Menenti* Antonio, dom. come contro.
»	374303	650 —	Brugnatelli Regina fu Antonio ved. *Rossi*, dom. in Milano; con usuf. a Corsico Albina fu Giovanni Battista.	Brugnatelli Regina fu Antonio, ved. di *Bozzi Ercole*, dom. come contro e con usuf. come contro.
Buono del Tesoro settennale (4ª serie)	621	Cap. 1500 —	Tresoldi Antonietta fu Giovanni, minore sotto la tutela di Mezzanotti Angelo fu Antonio.	Tresoldi Antonietta-*Carmela* fu *Giuseppe*, minore ecc. come contro.
Cons. 5 %	435373	135 —	Boccella *Michele* di Soccorso, minore sotto la p. p del padre, dom. in Castelfranci (Avellino).	Boccella *Angelo-Michele* di Soccorso, minore ecc. come contro.
3,50 %	749238	490 —	Bruzzone Luisa Maria Enrichetta Erminia di *Benedetto*-Giacomo, minore sotto la p. p. del padre, dom. in Genova.	Bruzzone Luisa Maria Enrichetta Erminia di *Giacomo*, minore ecc. come contro.

DEBITO 1	NUMERO di iscrizione 2	AMMONTARE della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
3,50 %	822644	49 —	Preziosi *Antonio* di Giovanni, minore sotto la p. p. del padre, dom. in Castellammare di Stabia (Napoli).	Preziosi *Antonino* di Giovanni, minore ecc. come contro.
Cons. 5 % Littorio	21553	30 —	Intestata come la precedente.	Intestata come la precedente.
Cons. 5 %	217044	100 —	La Torre *Bernardino* di Leopoldo, dom. in Salerno, vincolata.	La Torre *Berardino* di Leopoldo, dom. in Salerno, vincolata.
3,50 %	1156	70 —	*Broccardo* Teresa fu Giuseppe, nubile, dom. in Mosso S. Maria (Novara).	*Brocardo* Teresa fu Giuseppe, nubile, dom. come contro.
Cons. 5 %	290974	75 —	*Romanozzi* Giovanna fu Giuseppe Nicola, moglie di Galluzzi Giacinto, dom. in Putignano (Bari).	*Romanazzi* Giovanna fu Giuseppe Nicola, moglie ecc. come contro.
»	428901	200 —	*Salavolta* Orazio fu *Giambattista*, dom. in Vigatto (Parma).	*Salavolti* Orazio fu *Battista*, dom. come contro.

A termini dell'art. 167 del Regolamento generale sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, 21 maggio 1932 - Anno X

Il direttore generale: CIARROCCA.

(3262)

REGNO D'ITALIA

MINISTERO DELL'INTERNO

DIREZIONE GENERALE DELLA SANITA' PUBBLICA

Bollettino bimensile del bestiame n. 8
dal 16 al 30 aprile 1932 - Anno X

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti: Rimasti dalle settimane precedenti	Numero delle stalle o pascoli infetti: Nuovi denunziati
	Carbonchio ematico.			
Aquila	Alfedena	B	1	—
Arezzo	Pratovecchio	B	—	1
Avellino	Lacedonia	B	—	1
Bari	Monopoli	B	—	1
Bergamo	Zanica	B	—	1
Brescia	Adro	B	—	1
Id.	Borgosatollo	B	—	1
Id.	Brescia	B	—	3
Id.	Capriano-Azzano	B	—	1
Id.	Poncarale-Flero	B	—	1
Id.	Travagliato	B	—	1
Id.	Villa Carcina	B	—	1
Campobasso	Ripalimosano	B	—	1
Id.	Venafro	B	—	1
Id.	Id.	O	—	1
Catania	Catania	B	—	1
Catanzaro	Ricadi	B	—	1
Foggia	Carpino	Cp	1	—
Id.	Lucera	B	1	—
Id.	Monteleone di Puglia	B	1	—
Id.	Pietramontecorvino	O	1	—
Id.	S. Giovanni Rotondo	B	1	—
Id.	Volturino	B	1	—
Frosinone	Acuto	B	1	—
Id.	Anagni	B	1	—
Id.	Trivigliano	B	2	—
Genova	Genova	B	1	—
Messina	Montalbano d'Elicona	B	—	1
Milano	Milano	B	—	1
Id.	Villasanta	B	—	1
Modena	Nonantola	B	—	1
Novara	Galliate	B	—	1
Nuoro	Isili	O	—	1
Id.	Nuoro	B	—	1
Pavia	Castello d'Agogna	B	—	1
Id.	Tromello	B	1	—
Piacenza (a)	Cadeo	B	1	—
Pistoia	Uzzano	B	—	1
Potenza	Atella	O	—	1
Id.	Saponara di Gruman.	B	—	1
Reggio di Calabria	Bovalino	B	—	1
Id.	S. Ilario del Jonio	B	—	1
Reggio nell'Emilia	Gualtieri	B	—	1
Roma	Anguillara	B	1	—
Id.	Anzio	B	1	—
Id.	Cisterna	B	1	—
Id.	Priverno	B	1	—
Id.	Nazzano	B	1	—
Id.	Roma	B	—	1
Id.	Terracina	B	1	—
Id.	Tivoli	B	—	1
Id.	Trevignano	B	1	—
Salerno	Eboli	B	—	1

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti: Rimasti dalle settimane precedenti	Numero delle stalle o pascoli infetti: Nuovi denunziati
	Segue *Carbonchio ematico.*			
Salerno	Sala Consilina	B	—	1
Id.	Sassano	B	—	1
Id.	Teggiano	B	—	2
Id.	Tramonti	B	—	1
Siracusa	Lentini	B	1	—
Taranto	Castellaneta	O	—	1
Terni	S. Venanzo	B	—	1
Id.	Terni	B	—	1
Torino	Pinerolo	B	—	1
Id.	Porte	B	—	1
Udine	Forgaria	B	—	1
Vicenza	Arzignano	B	—	1
			22	47
	Carbonchio sintomatico.			
Bolzano	S. Leonardo	B	—	1
Foggia	Vieste	B	1	—
Modena	Cavezzo	B	—	1
Id.	Modena	B	2	—
Id.	Savignano	B	—	1
Verona	S. Mauro di Saline	B	—	1
			3	4
	Afta epizootica.			
Alessandria	Cocconato	B	1	—
Aosta	Masino	B	1	—
Id.	Pedanea	B	1	—
Bergamo	Caravaggio	B	—	2
Id.	Castione della Presol.	B	—	1
Id.	Covo	B	—	1
Id.	Fornovo S. Giovanni	B	—	1
Id.	Verdello	B	—	5
Brescia	Pedergnaga-Oriano	B	—	3
Como	Albiolo	B	1	—
Id.	Fino	B	1	—
Id.	Lomagna	B	1	—
Id.	Montano	B	1	—
Id.	Seprio	B	1	4
Cremona	Casaletto Vaprio	B	1	—
Id.	Gadesco Pieve Delm.	B	1	—
Id.	Grumello Cremonese	B	—	1
Id.	Izano	B	—	1
Id.	Spinadesco	B	—	1
Ferrara	Bondeno	B	—	1
Genova	Casella	B	2	—
Id.	Genova	B	4	—
Id.	Torriglia	B	1	—
Milano	Ozzero	B	—	1
Novara	Novara	B	1	—
Parma	Zibello	B	1	—
Pavia	Bressana Bottarone	B	—	1
Id.	Torre d'Isola	B	—	1
Piacenza (a)	Villanova	B	1	—
Roma	Roma	B	8	—
Id.	Id.	S	1	—
Savona	Savona	B	2	—
Torino	Carmagnola	B	—	1
Id.	Pancalieri	B	1	—
Id.	Vigone	B	—	3
Treviso	Monastier	B	—	1
Varese	Varese	B	2	—
Venezia	Venezia	B	—	1
			34	30

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti — Rimasti dalle settimane precedenti	Numero delle stalle o pascoli infetti — Nuovi denunziati
Malattie infettive dei suini.				
Ancona	Fabriano	S	—	1
Arezzo	Cortona	S	2	3
Ascoli Piceno	Fermo	S	1	—
Belluno	Cesio	S	1	—
Bologna	Bologna	S	—	1
Id.	Castelmaggiore	S	2	1
Bolzano	Appiano	S	—	2
Id.	Caldaro	S	—	1
Campobasso	S. Giuliano di Puglia	S	—	9
Cremona	Casalmaggiore	S	2	—
Firenze	Firenze	S	1	—
Foggia	Lesina	S	1	—
Id.	Pietramontecorvino	S	1	—
Id.	Serracapriola	S	1	—
Frosinone	Pastena	S	9	—
Id.	S. Giovanni Incarico	S	2	—
Genova	Montoggio	S	1	—
Macerata	Appignano	S	—	1
Id.	Fiastra	S	—	1
Id.	Prioraco	S	—	1
Modena	Modena	S	1	1
Parma	Noceto	S	1	1
Pola	Rovigno	S	—	1
Potenza	Corleto Perticara	S	1	—
Reggio Emilia	Guastalla	S	—	1
Rieti	Concerviano	S	4	—
Roma	Roma	S	—	1
Sassari	Benetutti	S	1	—
Id.	Bonorva	S	—	1
Teramo	S. Omero	S	—	1
Taranto	Matino	S	—	1
Terni	Terni	S	2	—
Trento	Ossana	S	—	1
Id.	Termeno	S	—	1
Trieste	Trieste	S	1	—
			35	31
Morva.				
Aquila	Bareti	E	—	1
Napoli	Casalnuovo	E	1	—
Id.	Napoli	E	—	1
Id.	Torre del Greco	E	1	—
Ravenna	Cervia	E	1	—
			3	2
Farcino criptococcico.				
Agrigento (a)	Cammarata	E	1	—
Avellino	Altavilla	E	1	—
Id.	Atripalda	E	—	1
Id.	Lauro	E	—	2
Id.	Pietradefusi	E	1	1
Bari	Capurso	E	1	—
Foggia	Lucera	E	1	—
Grosseto	Grosseto	E	1	—
Napoli	Acerra	E	1	—
Id.	Afragola	E	2	—
Id.	Albanova	E	1	—
Id.	Cercola	E	1	—
Id.	Cicciano	E	1	—
Id.	Gragnano	E	—	1

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti — Rimasti dalle settimane precedenti	Numero delle stalle o pascoli infetti — Nuovi denunziati
Segue *Farcino criptococcico.*				
Napoli	Napoli	E	16	7
Id.	Pomigliano d'Arco	E	1	—
Id.	Pompei	E	—	1
Id.	Roccarainola	E	1	—
Id.	Torre Annunziata	E	1	1
Id.	Trentola	E	2	—
Potenza	Muro Lucano	E	1	—
Salerno	Angri	E	1	—
Id.	Battipaglia	E	—	1
Id.	Padula	E	—	1
Id.	Pagani	E	1	—
Id.	S. Valentino Torio	E	1	—
Id.	Serre	E	1	—
Id.	Siano	E	1	—
Trapani	Marsala	E	5	—
			44	16
Rabbia.				
Ancona	Ancona	Cn	—	4
Id.	Arcevia	Cn	—	1
Id.	Iesi	Cn	—	1
Cuneo	Mondovì	B	—	1
Lecce	Lecce	Cn	—	2
Napoli	Cercola	Cn	—	1
Id.	Gragnano	Cn	—	3
Id.	Napoli	Cn	—	7
Id.	Pollena	Cn	—	1
Id.	S. Anastasia	Cn	—	1
Id.	Scisciano	Cn	—	1
Id.	Torre Annunziata	Cn	—	2
Perugia	Marsciano	Cn	1	—
Siracusa	Lentini	Fl	—	1
Id.	Id.	Cn	—	1
Zara	Zara	Cn	—	2
			1	29
Rogna.				
Aquila	Aquila	O	—	1
Id.	Ortona dei Marsi	O	1	—
Id.	Pacentro	O	—	1
Id.	Pratola Peligna	O	—	1
Id.	Scontrone	O	—	1
Id.	Tagliacozzo	O	—	1
Arezzo	Pratovecchio-Stia	O	—	1
Ascoli Piceno	Arquata del Tronto	O	10	—
Avellino	Calitri	O	1	—
Id.	Conza	O	8	—
Id.	S. Andrea di Conza	O	—	1
Belluno	Gosaldo	O	14	—
Campobasso	Agnone	O	19	—
Id.	Campobasso	E	2	—
Id.	Castel S. Vincenzo	O	9	—
Id.	Cerro al Volturno	O	—	2
Id.	Ripabottoni	E	1	—
Id.	Rotello	O	1	—
Id.	S. Elia a Pianisi	O	—	1
Id.	Vastogirardi	O	1	—
Foggia	Apricena	O	—	1
Id.	Carpino	O	—	1
Id.	Casaln. Monterotaro	O	1	—

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti — Rimasti dalle settimane precedenti	Nuovi denunziati
	Segue *Rogna.*			
Foggia	Casteln. della Daunia	O	1	—
Id.	Ortanova	E	1	—
Id.	Torremaggiore	O	2	—
Frosinone	Paliano	O	—	1
Id.	Pescosolido	O	10	—
Id.	S. Donato Val di Com.	O	—	4
Id.	S. Elia sul Rapido	O	1	—
Id.	Settefrati	O	—	2
Macerata	Esanatoglia	O	1	—
Id.	Serravalle	O	2	—
Napoli	Mondragone	O	1	—
Perugia	Foligno	O	3	—
Id.	Gualdo Tadino	O	2	—
Id.	Norcia	O	1	—
Id.	Sellano	O	3	—
Potenza	Avigliano	O	3	—
Id.	Melfi	O	2	—
Id.	S. Arcangelo	O	1	—
Rieti	Castel di Tora	O	1	—
Id.	Leonessa	O	2	—
Id.	Longone	O	2	—
Id.	Monte S. Giovanni	O	4	—
Id.	Pescorocchiano	O	—	1
Id.	Poggio Moiano	O	3	—
Id.	Rieti	O	6	—
Id.	Rocca Sinibalda	O	2	—
Roma	Canale Monterano	O	1	—
Id.	Cerveteri	O	1	—
Id.	Civitavecchia	O	1	—
Id.	Formello	O	1	—
Id.	Gallicano	O	1	—
Id.	Monteflavio	O	—	1
Id.	Montorio Romano	O	—	1
Id.	Moricone	O	1	—
Id.	Rocca Piora	O	1	—
Id.	Roma	O	20	—
Id.	Sambuci	O	—	1
Id.	Tolfa	O	1	—
Salerno	Montes. sulla Marcell.	O	3	—
Id.	Ricigliano	O	1	—
Id.	San Gregorio Magno	O	—	6
Terni	Baschi	O	4	—
Id.	Narni	O	1	—
Id.	Terni	O	1	—
Viterbo	Bagnoregio	O	3	—
Id.	Bassanello	O	1	—
Id.	Canino	O	3	—
Id.	Cellere	O	1	—
Id.	Civita Castellana	O	2	—
Id.	Graffignano	O	1	—
Id.	Montalto di Castro	O	1	—
Id.	Monteromano	O	5	—
Id.	Tuscania	O	1	—
Id.	Veiano	O	1	—
Id.	Vetralla	O	1	—
			180	29
Agalassia contagiosa delle pecore e delle capre.				
Catania	Bronte	O	—	1
Id.	Caltagirone	CpO	—	2
Messina	Fiumedinisi	Cp	—	1
Id.	S. Lucia del Mela	CpO	—	2
Roma	Roma	O	1	—
			1	6

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti — Rimasti dalle settimane precedenti	Nuovi denunziati
	Aborto epizootico.			
Alessandria	Alessandria	B	—	1
Arezzo	Arezzo	B	2	—
Bari	Gravina	O	1	—
Bologna	Bazzano	B	1	—
Id.	Castelmaggiore	B	—	2
Id.	Castel S. Pietro	B	2	—
Id.	Castenaso	B	—	1
Id.	Molinella	B	2	—
Id.	Praduro	B	1	—
Id.	S. Pietro	B	1	—
Ferrara	Argenta	B	3	—
Id.	Bondeno	B	1	—
Id.	Copparo	B	1	—
Id.	Ferrara	B	9	—
Id.	Poggio Renatico	B	1	—
Lucca	Camaiore	B	—	1
Modena	Campogalliano	B	1	—
Id.	Carpi	B	1	—
Id.	Castelfranco	B	2	—
Id.	Finale	B	1	—
Id.	Formigine	B	1	—
Id.	Modena	B	3	—
Id.	Montecreto	B	1	—
Id.	S. Cesario	B	1	—
Id.	S. Prospero	B	1	—
Novara	Caltignaga	B	2	—
Id.	Casaleggio	B	2	—
Id.	Trecate	B	1	—
Parma	Collecchio	B	2	—
Id.	Lesignano Bagni	B	2	—
Id.	Noceto	B	—	1
Id.	Roccabianca	B	1	—
Id.	S. Pancrazio	B	3	—
Piacenza (*a*)	Ponte dell'Olio	B	1	—
Pisa	Pisa	B	1	—
Id.	Vecchiano	B	—	1
Pistoia	Pistoia	B	—	1
Reggio Emilia	Albinea	B	—	2
Id.	Fabbrico	B	2	—
Id.	Montecchio	B	1	—
Id.	Novellara	B	1	—
Id.	Poviglio	B	2	—
Id.	Quattro Castella	B	1	—
Id.	Reggio Emilia	B	1	2
Id.	Viano	B	—	2
Roma	Roma	B	3	—
Rovigo	Pettorazza	B	1	—
Id.	S. Martino di Venezze	B	3	—
Vicenza	Bolzano	B	—	1
Id.	Camisano	B	—	1
Id.	Sandrigo	B	—	1
Id.	Torri di Quartesolo	B	—	1
			67	18
	Tubercolosi bovina.			
Bari	Ruvo	B	—	1
Id.	Terlizzi	B	—	1
Bolzano	S. Leonardo	B	—	1
Frosinone	Anagni	B	—	1
Ravenna	Faenza	B	—	1
Roma	Roma	B	—	1
			—	6

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti: Rimasti dalle settimane precedenti	Numero delle stalle o pascoli infetti: Nuovi denunziati
	Diarrea dei vitelli.			
Ascoli Piceno	Comunanza del Littor.	B	1	—
Id.	Montefalcone	B	1	—
Id.	S. Elpidio a Mare	B	—	1
Foggia	Sansevero	B	—	1
			2	2
	Influenza del cavallo.			
Lucca	Lucca	E	1	—
Pavia	Garlasco	E	—	3
Id.	Gropello Cairoli	E	—	1
Venezia	Torre di Mosto	E	—	1
			1	5
	Vaiuolo ovino.			
Grosseto	Civitella Paganico	O	1	—
	Barbone dei bufali.			
Salerno	Battipaglia	Bf	—	1
Id.	Eboli	Bf	—	1
			—	2
	Colera dei polli.			
Bolzano	Chiusa	P	—	1
Foggia	Cerignola	P	—	1
Napoli	Mondragone	P	19	—
Padova	Borgoricco	P	1	—
Id.	S. Gio[illegible] in Bosco	P	1	—
Id.	Stanghella	P	—	1
Sassari	Sassari	P	1	—
			22	3

(3679)

RIEPILOGO.

MALATTIE	Numero delle Provincie	Numero dei Comuni	Numero delle località
	con casi di malattia		
Carbonchio ematico	31	64	69
Carbonchio sintomatico	4	6	7
Afta epizootica	19	37	64
Malattie infettive dei suini	26	35	66
Morva	3	5	5
Farcino criptococcico	9	29	60
Rabbia	7	15	30
Rogna	17	78	215
Agalassia contagiosa delle pecore e delle capre	3	5	7
Aborto epizootico	16	52	85
Tubercolosi bovina	5	6	6
Diarrea dei vitelli	2	4	4
Influenza del cavallo	3	4	6
Vaiuolo ovino	1	1	1
Barbone dei bufali	1	2	2
Colera dei polli	5	7	25

B *bovina*, Bf *bufalina*, O *ovina*, Cp *caprina*, S *suina*, E *equina*, P *pollame*, Cn *canina*, Fl *felina*.

(a) I dati si riferiscono alla quindicina precedente.

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.